



**REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI**

**LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE**

Servizio Famiglia, Minori e Pari Opportunità

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

1. Premesse

Nel corso degli ultimi anni si è svolto a livello nazionale un percorso di lavoro condiviso fra diversi soggetti istituzionali fatto di riflessioni, ricerche e messa in comune di saperi, pratiche ed esperienze da parte dei servizi del territorio che ha portato alla stesura di Linee di Indirizzo Nazionali per l’Affidamento Familiare, approvate in Conferenza Unificata il 25 ottobre 2012 (L.I.)

Successivamente è stato pubblicato il Sussidiario (Parole Nuove per l’Affidamento Familiare), importante strumento per operatori e famiglie, elaborato dalla cabina di regia per l’Affidamento Familiare, in capo alla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione di LabRief (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova).

L’intento principale di questo lavoro, a distanza ormai di trent’anni dall’entrata in vigore della Legge 184/83 che ha istituito l’affidamento familiare, è stato quello di valutare la sua diffusione e le differenti applicazioni che hanno trovato nelle diverse realtà territoriali del nostro paese. Di conseguenza un risultato è stato quello di poter offrire delle indicazioni chiare e unitarie per favorire un linguaggio comune, la promozione dei servizi per l’affidamento familiare su tutto il territorio nazionale, la responsabilizzazione dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti a diverso titolo nel progetto di affidamento e una maggiore omogeneizzazione delle prassi operative sottese a questo delicato e complesso intervento.

Ricordiamo solo in questa sede, rimandando gli approfondimenti teorici ai documenti citati, che l’Affidamento Familiare si propone quale strumento prioritario all’interno del sistema di accoglienza, ma pur sempre come una delle risposte possibili ai bisogni delle famiglie in difficoltà in cui la priorità è assunta dalla centralità dei bisogni di crescita del bambino nelle sue relazioni parentali ed ambientali; la finalità principale, infatti, è offrire al bambino che ne è temporaneamente privo, un ambiente di cura fatto di relazioni familiari positive che gli garantiscano l’educazione, il mantenimento e l’istruzione.

L’affidamento familiare pertanto si propone come luogo di normalità delle relazioni, familiari e sociali, risponde a un diritto del bambino e richiama pertanto all’assunzione di responsabilità delle istituzioni ma anche della comunità che è chiamata ad esprimere attenzione e solidarietà verso chi è più in difficoltà.

Il rafforzamento della rete e il principio di partenariato che deve regolare il suo funzionamento, presuppongono il pieno coinvolgimento della famiglia di origine nel progetto di affidamento familiare che la riguarda proprio perché il suo fine ultimo è quello di riunificare ed emancipare le famiglie e agire insieme per un cambiamento possibile delle condizioni di svantaggio.

2. Finalità

La Regione Liguria ha emanato nel 1997 con DGR n. 2755/97 le Linee di Indirizzo per l’Affido Familiare in cui, ancora oggi, si evidenziano i principi fondamentali di questo istituto; tuttavia, l’evolversi dell’organizzazione dei servizi nel corso degli anni e il recente contributo del percorso nazionale, ha portato alla consapevolezza della necessità di aggiornare e definire i livelli ottimali per la gestione dei servizi dell’affidamento nella nostra regione, inseriti nel più ampio sistema dei servizi per la tutela dei minori, così come definito dal Piano Sociale Integrato approvato in Consiglio regionale nell’agosto 2013.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

Nello specifico la metodologia di lavoro che ha portato alla stesura del presente documento ha visto coinvolto un Gruppo di Lavoro Regionale, composto da referenti dei servizi territoriali sociali e sanitari oltreché da funzionari tecnici regionali istituito con DGR n.1273/2013, provvedimento che ha recepito le Linee di Indirizzo nazionali per l’Affidamento Familiare. Il lavoro ha preso il via da una prima ricognizione degli assetti territoriali relativi all’organizzazione dei servizi per l’affidamento familiare e la loro ricomposizione in quadro complessivo regionale di riferimento. Successivamente sono stati analizzati i principali punti in ordine alla definizione dei ruoli, compiti e funzioni degli attori coinvolti e delle responsabilità derivanti in tutto il processo di lavoro che l’affidamento familiare comporta nei diversi livelli d’intervento.

3. Assetti organizzativi e territoriali

3.1 Il Servizio per l’Affido Familiare

Lo sviluppo dello strumento dell’affidamento familiare necessita di alcune condizioni, che si determinano con l’apporto di diversi attori istituzionali: un’adeguata programmazione legata alla protezione, cura e tutela dei bambini, la presenza di operatori che possano dedicarsi con continuità alla promozione dell’affidamento familiare, alla formazione ed al sostegno dei bambini e delle famiglie, in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti.

L’Ente Locale, in quanto titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori, garantisce la definizione del Progetto Quadro sulla famiglia, di cui al punto 331 delle L.I. In quanto azione di tutela, l’Ente Locale dispone il progetto di affidamento familiare, quale parte integrante del Progetto Quadro.

Tutti i servizi sociali e sanitari coinvolti nella cura e nell’assistenza del minore e della sua famiglia sono chiamati, ognuno per le proprie competenze e in particolare nel rispetto di quanto indicato dal DPCM 29/11/2001 a concorrere alla valutazione della situazione del minore e della sua famiglia, alla realizzazione del Progetto Quadro e a predisporre gli interventi necessari in piena co-responsabilità.

La Regione Liguria ha definito nel Piano Sociale Integrato 2013-2015, l’integrazione socio-sanitaria quale modalità di lavoro imprescindibile nell’ambito della tutela e protezione dei minori e ha delineato precise azioni volte a realizzare un più compiuto sistema integrato di servizi sociosanitari per i minori e le loro famiglie, all’interno del quale viene costituito lo specifico “Servizio per l’Affido Familiare”.

L’ambito territoriale ottimale per la costituzione del “Servizio per l’Affido Familiare” e per la gestione delle attività ad esso riferite è definito a livello Distrettuale/Sovradistrettuale in funzione delle specifiche dimensioni e caratteristiche territoriali ed organizzative.

Nel “Servizio per l’Affido Familiare” sono presenti necessariamente almeno un Assistente Sociale dell’Ente Locale e uno Psicologo della ASL oltre ad altre figure professionali idonee a seconda delle disponibilità organizzative delle singole realtà territoriali.

Pertanto, i singoli soggetti istituzionali coinvolti provvedono ad adottare atti deliberativi inerenti le figure professionali con possibile indicazione di un monte ore dedicato in base alle esigenze delle singole realtà territoriali, mentre la definizione delle modalità organizzative, delle procedure di raccordo e collaborazione è da intendersi quale frutto di protocolli operativi fra i diversi servizi.

Le funzioni del “Servizio per l’Affido Familiare” sono:

- sensibilizzazione all’affidamento familiare attraverso campagne periodiche;
- informazione e formazione delle persone disponibili all’accoglienza;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

- valutazione delle disponibilità all'affidamento familiare in tutte le sue tipologie compresa la Casa Famiglia per Minori così come disciplinata nelle Linee Guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi delle strutture e dei servizi per minorenni e nuclei genitore/bambino, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e) della l.r. 9.04.2009, n. 6;
- consulenza e supporto nei confronti degli operatori sociosanitari territoriali per la costruzione e gestione del progetto di affidamento familiare;
- abbinamento risorsa–bambino (in collaborazione con gli operatori che si occupano della protezione e cura);
- predisposizione e aggiornamento di Banche Dati dei bambini in affidamento familiare, degli affidatari idonei e formati, con conseguente rilevazione statistica;
- programmazione, verifica, riflessione tecnica e documentazione sulle attività svolte e sulla qualità dei progetti e dei servizi erogati;
- conduzione dei gruppi di sostegno agli affidatari;
- consulenza agli affidatari in particolari situazioni di criticità;
- cura dei rapporti con altri Servizi, Associazioni e reti familiari.

3.2 Altri attori coinvolti

La Magistratura Minorile e Tutelare

Il raccordo tra le Autorità Giudiziarie ed il sistema integrato dei servizi appare di fondamentale importanza per favorire i canali di comunicazione e l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli ad un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, tenendo conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare:

- il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e vigila sugli affidamenti consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge;
- il Tribunale per i Minorenni emette il provvedimento di affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la potestà;
- il Tribunale per i Minorenni dispone la prosecuzione, oltre i due anni, degli affidamenti consensuali;
- lo stesso Tribunale dichiara l'adottabilità del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono.

Il Tutore

Il bambino accolto in una famiglia affidataria può essere legalmente rappresentato da un Tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni, a seconda dei casi), quando i suoi genitori non sono nella condizione – per diverse ragioni – di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza). Il Tutore ha la cura del bambino, lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il bambino posseda un patrimonio, ne amministra i beni. È una persona nominata per esercitare la responsabilità genitoriale; nel caso di procedura di adottabilità viene nominato dal Tribunale dei Minorenni un Tutore provvisorio, che ha un potere che esercita rispetto alle scelte di vita per il bambino, fuori dal processo; l'insieme dei doveri/poteri/ diritti della responsabilità genitoriale sono trasferiti in questo modo al Tutore.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

Il curatore speciale del Minorenne

Per garantire che eventuali procedimenti civili minorili si svolgano fin dall'inizio con l'assistenza legale del bambino, è nominato dal Tribunale per i Minorenni un curatore speciale, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, che lo difenderà nel procedimento che può condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità. La figura del Curatore Speciale consente al minorenne di essere un soggetto di diritto autonomo, di manifestare il proprio pensiero e di prendere parte attiva ai procedimenti che lo riguardano.

La scuola

È fondamentale, pur nell'ambito dell' autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dell'affidamento familiare, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, che preveda anche percorsi condivisi di formazione insieme ai docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni e storie differenti.

La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione, la rielaborazione delle proprie esperienze, tenuto conto del fondamentale diritto di ogni bambino, ancorché allontanato dalla famiglia, alla continuità della propria storia. La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

Privato Sociale/associazioni e reti di famiglie affidatarie

L'affidamento familiare è una risorsa della comunità territoriale, pertanto è necessario che i servizi che lo attivano valorizzino tutte le realtà esistenti, con particolare attenzione alle associazioni delle famiglie affidatarie o più in generale alle reti formali e informali ad esse collegate.

Fermo restando il ruolo centrale e la responsabilità diretta del Servizio Sociale professionale nel percorso di conoscenza delle famiglie che si propongono per l'affido, negli abbinamenti e nella conduzione delle singole esperienze di affidamento, appare opportuno individuare sinergie e corresponsabilità nelle fasi di sensibilizzazione e promozione dell'affido con le associazioni e le reti suddette.

Quest'ultime, infatti, hanno un ruolo significativo rispetto alla promozione dell'affido familiare e alla cura delle risorse familiari che si rendono disponibili per questo tipo di interventi.

Le reti di famiglie, le associazioni che operano nel settore svolgono un ruolo fondamentale nelle attività di supporto al progetto di affidamento familiare, dalla fase della promozione e informazione all'avvio e implementazione del progetto di affido, nel sostegno al nucleo affidatario attraverso i gruppi, l'attività di supporto all'organizzazione familiare, l'offerta di opportunità ricreative e dopo-scuola per i bambini.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

3.3 Titolarità della presa in carico e rapporti/collaborazione con il servizio per l'affido familiare.

La presa in carico relativa al progetto di affidamento familiare, parte integrante del Progetto Quadro che riguarda il minore e la sua famiglia, è socio-sanitaria e si realizza attraverso l' *Equipe* integrata multiprofessionale.

I servizi sociali e sanitari operano pertanto in stretta integrazione e attivano gli interventi necessari alla realizzazione del progetto di affidamento familiare in tutte le sue fasi, a partire dall' indagine psico-sociale della situazione del minore e della sua famiglia, con particolare riferimento alla valutazione e prognosi delle capacità genitoriali, all'elaborazione, attuazione e monitoraggio del progetto stesso e alla valutazione degli obiettivi e degli esiti.

Il servizio sociale:

- assume la regia del progetto, promuove, sostiene e raccorda la rete istituzionale e sociale ai vari livelli che il progetto di affidamento comporta;
- coinvolge e sostiene la famiglia di origine, la rende partecipe del progetto che la riguarda e promuove tutte le azioni possibili affinché possa recuperare le sue funzioni di cura nel processo di raggiungimento del livello previsto di riunificazione familiare;
- coinvolge i servizi sanitari per gli adulti, fin dall'elaborazione del Progetto Quadro per la famiglia, al fine di condividere e finalizzare gli interventi nel superiore interesse del minore;
- sollecita l'attuazione degli impegni assunti, attiva i momenti di verifica e revisione del progetto tra i servizi socio-sanitari coinvolti e garantendo spazi di ascolto e partecipazione alla famiglia affidataria, al minore e alla sua famiglia.

I servizi sanitari attivano le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica, riabilitative e socio-riabilitative sui minori e sulle famiglie d'origine come previsto dal DPCM 29/11/2001.

La ASL di competenza (per gli adulti si fa riferimento alla residenza, per i minori al domicilio qualora non coincida con la residenza) fornisce le attività sanitarie di supporto sul minore e sulla sua famiglia anche di tipo psicologico e/o percorsi di psicoterapia con strumenti ordinari e in maniera diretta (consultori, pediatri di libera scelta, servizi sanitari dedicati agli adulti...) o indiretta acquisendo gli oneri dell'intervento privatistico concordato nei modi, nei tempi e nei costi con la ASL stessa. A tal fine è necessario che tutti i servizi sanitari, compresi quelli dedicati agli adulti, siano coinvolti, condividano il progetto quadro per la famiglia e concorrano ai medesimi obiettivi nel superiore interesse del minore.

3.4 Competenza territoriale del progetto di affidamento familiare e oneri economici

L'Ente Locale che ha disposto il progetto di affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune o se la residenza del minore viene spostata presso la famiglia affidataria; è necessario in queste situazioni che l'Ente titolare del caso prenda accordi con i servizi sociali e il servizio per l'affido in cui è domiciliato il minore per concordare il progetto di sostegno alla famiglia affidataria, anche in collaborazione con associazioni del terzo settore se presenti. Spetta all' ASL in cui è domiciliato e/o residente il minore la presa in carico psicologica di quest'ultimo, laddove necessaria.

Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari indipendentemente dal luogo di residenza del minore, anche tramite facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese, adeguando, se necessario, le disposizioni vigenti dei singoli enti nel territorio regionale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

In caso di affidamento eterofamiliare è previsto un contributo economico a carico dell'Ente Locale titolare del progetto, definito dai Regolamenti in materia degli Enti stessi e comunque non inferiore all'importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi INPS. In presenza di motivate difficoltà di bilancio dell'Ente è possibile corrispondere alla famiglia un contributo di importo inferiore a quello indicato, con uno scostamento massimo del 10%.

In situazioni complesse che comportano particolari esigenze per il minore e costi per la famiglia, su valutazione congiunta dell'*Equipe* integrata multiprofessionale e del "Servizio per l'Affido Familiare", occorre prevedere un incremento del contributo.

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del servizio sociale, può essere riconosciuto un contributo alla famiglia accogliente che va definito in base alle esigenze del minore.

Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall'Ente Locale in misura ridotta in base all'entità e alla natura dell'impegno richiesto.

E' opportuno che vengano stipulate adeguate polizze assicurative a tutela della famiglia affidataria e del minore che coprano eventuali oneri (responsabilità civile e infortuni) derivati dalla situazione di affidamento per danni subiti o arrecati dal minore.

4. Tipologie di affidamento

Le differenti tipologie di affidamento così come descritte nelle L.I. al punto 220, rappresentano le varie possibilità di intervento di affidamento che vanno dalle forme più "leggere" e meno convenzionali, che richiedono meno necessità di intervento istituzionale e minore formazione e sostegno alle famiglie, a quelle più "intense" e convenzionali, che necessitano di maggiore intervento istituzionale, più formazione e risorse agli affidatari, al fine di rispondere a situazioni familiari più complesse.

Se si assume come prioritaria la centralità dei bisogni evolutivi del bambino/a, una concezione aperta e flessibile dell'affido risponde in maniera più adeguata alla pluralità dei bisogni evolutivi dei bambini, delle situazioni familiari in cui vivono e alla complessità delle problematiche spesso attraversate dalle loro famiglie: è quindi necessario, piuttosto che opzionale, saper e poter avvalersi di tutte le sfaccettature dell'affidamento familiare al fine di garantire ai singoli bambini una risposta appropriata, piuttosto che standardizzata, ai loro bisogni.

Fermo restando quanto sopra indicato, il presente documento regionale intende soffermarsi su alcune tipologie di affidamento e/o forme di accoglienza familiare al fine di fornire indicazioni rispetto a:

- criticità emerse dal territorio in merito alla gestione di particolari situazioni di affido;
- dare maggiore impulso alla diffusione di alcune tipologie;
- valorizzare le esperienze maturate nel territorio ligure.

Le famiglie che hanno, fino alla data di entrata in vigore del presente documento, portato avanti l'esperienza di "Casa Famiglia non professionale", qualora non decidano di organizzarsi come Casa Famiglia di cui alle "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino, in attuazione dell'art. 30, comma 1, lettere a), b), c), ed e) della L.R. 6/2009", trovano riferimento nelle tipologie di affidamento previste dalle presenti linee di indirizzo regionali, ma si ritiene possano essere una risorsa per l'affidamento familiare di neonati o in situazioni di emergenza, per l'accoglienza di bambini con disabilità o con particolari problematiche personali e comportamentali.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

Si rende pertanto necessaria una fase transitoria in cui gli Enti Locali procedano alla chiusura delle convenzioni in atto con le "Case Famiglia non professionali".

Affidamento intrafamiliare

L'affidamento del minore a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o di chi ha la potestà, nei confronti dei parenti entro il quarto grado senza il coinvolgimento dei servizi.

L'affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal servizio sociale territoriale che ha in carico il minore, qualora si evidenzi un legame significativo del minore con i parenti interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore.

Nei casi di maggiore complessità il servizio che ha in carico il minore può avvalersi della consulenza del "Servizio per l'Affido Familiare" in ogni fase del progetto.

Resta inteso che ogni progetto relativo a bambine, bambini e adolescenti soggetti di procedure giudiziarie civili e penali è subordinato alla valutazione e decisione della competente Autorità Giudiziaria.

Affidamento di Neonati

Questo tipo di affidamento familiare si rivolge a bambini molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata e deve conciliare i tempi di sviluppo del bambino, quelli necessari per la valutazione delle capacità genitoriali e per la decisione dell'Autorità Giudiziaria in merito al percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

Stante la delicatezza che questo tipo di accoglienza presenta, è auspicabile prevedere una specifica e apposita preparazione di nuclei affidatari in grado di offrire relazioni affettive e di cura e nel contempo accompagnare il minore nel progetto che lo riguarda.

Tramite protocolli d'intesa si definiscono le procedure, i compiti e i ruoli dei diversi soggetti, in particolare con i servizi sanitari; è inoltre curato il confronto e il raccordo in merito con l'Autorità Giudiziaria.

Affidamento di minori stranieri

Visto il crescente numero di minori stranieri nel territorio regionale, il coinvolgimento nelle azioni di informazione e promozione dell'affidamento familiare anche delle comunità straniere residenti può favorire l'accoglienza di minori stranieri in situazione di disagio e nelle situazioni di emergenza legate all'ingresso nel nostro paese dei minori migranti e/o richiedenti asilo non accompagnati.

L'affidamento familiare anche come forma d'appoggio diurno tra famiglie della stessa cultura valorizza l'esperienza di famiglie straniere che hanno sperimentato un positivo percorso di integrazione nel nostro paese. Essere state famiglie accolte e accoglienti favorisce una maggiore sensibilità nei confronti dei connazionali più bisognosi ed una capacità empatica fondamentale nel costruire buone relazioni durante le esperienze di affido.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

La forma di accoglienza omoculturale può permettere inoltre al minore in affido di mantenere aspetti educativi, culturali e religiosi di appartenenza e alla famiglia affidante di vedere conservati valori ritenuti importanti.

Affidamento familiare in situazioni di emergenza

La Regione Liguria riconosce l'affidamento familiare in situazioni di emergenza quale forma di accoglienza in famiglia a tutti quei bambini, in particolare di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni gravi e improvvise, per il tempo necessario a verificare la possibilità di accoglienza presso parenti disponibili ed idonei e in ogni caso a valutare il miglior progetto di accoglienza.

Le istituzioni competenti, attraverso i "Servizi per l'Affido Familiare", con la collaborazione delle associazioni e delle reti familiari, realizzano attività specifiche per promuovere, formare e sostenere nuclei disponibili ad interventi di accoglienza temporanea (non più di tre mesi) ed immediata.

Dato l'impegno che comporta questo tipo di affidamento familiare:

- si prevedono momenti specifici di formazione e accompagnamento privilegiando l'abbinamento con famiglie preparate ad accogliere situazioni in via d'urgenza, grazie anche a precedenti esperienze di affidamento familiare e a peculiari capacità e disponibilità;
- si presta particolare attenzione ai figli della famiglia affidataria, sia per valutarne la compatibilità con l'affido di urgenza sia per prepararli e sostenerli;
- si attivano tempestivamente i necessari interventi di supporto da parte dei servizi sia sociali che sanitari.

Affidamento familiare oltre la scadenza dei due anni

L'affidamento familiare, nonostante si prefiguri quale strumento di tutela che ha tra le sue peculiarità la temporaneità, prevede la possibilità di proroghe su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, se queste sono nell'interesse del minore e nei casi in cui il rientro in famiglia d'origine risulti irrealizzabile.

In questa particolare situazione di accoglienza è necessario definire con consapevolezza il progetto e la gestione dell'affido che si protrae nel tempo, in quanto sia la famiglia affidataria che quella d'origine devono essere accompagnate ad esercitare i propri ruoli con chiarezza e in particolare a consolidare il senso di appartenenza del minore in modo preminente alla famiglia affidataria, definendo una presenza più limitata della famiglia d'origine.

5. Il percorso di affidamento

5.1 Promozione

La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle famiglie in difficoltà. Conseguentemente stimola e fa maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare.

Le attività di promozione devono essere univoche e sistematiche, adottate in maniera coordinata da tutti i diversi soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, continue e non episodiche, attuate con modalità e strumenti diversi, utilizzando canali formali e informali di comunicazione e diversificando nel tempo le proposte di promozione.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

A tal fine si rende necessario programmare gli interventi di sensibilizzazione e promozione, a livello territoriale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, curando in particolar modo il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati e stimolando la creazione di reti e di collaborazioni interistituzionali, in fase di pianificazione, di attuazione e di valutazione.

Le iniziative promozionali che rivelano maggiore efficacia sono quelle attuate attraverso momenti di riflessione, approfondimento e scambio realizzati nella comunità e in maniera partecipata piuttosto che mediante grandi campagne informative.

È opportuno che le iniziative promozionali di soggetti privati siano coordinate in ambito territoriale in accordo con i servizi.

5.2 Informazione

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingue dall'adozione e su come funzioni. L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto: alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria.

In questa fase viene data comunicazione circa l'obbligo, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, di acquisire il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne, in particolare per i reati in materia di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, presupposto indispensabile per l'inizio del percorso di conoscenza.

5.3 Formazione degli affidatari

Vengono promossi percorsi di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minori in affidamento, prima e durante l'esperienza di affido.

E' auspicabile che tali percorsi formativi rivolti agli affidatari siano organizzati anche di concerto con reti ed associazioni di famiglie affidatarie e ad organizzazioni del Terzo Settore.

I corsi comprendono le aree tematiche relative agli aspetti giuridici dell'affidamento e all'organizzazione dei servizi socio sanitari coinvolti, al bambino e ragazzo e ai suoi bisogni, alle competenze e ai bisogni del nucleo affidatario, ai modelli relazionali e culturali delle famiglie d'origine, alle diverse tipologie di affido, ai nodi problematici e alle criticità, alla rete delle famiglie e delle associazioni.

5.4 Percorso di conoscenza degli affidatari

Prima di iniziare l'esperienza di affido è necessario che gli operatori abbiano la possibilità di conoscere meglio e più direttamente la persona o la famiglia che si è resa disponibile attraverso un percorso di conoscenza più approfondito e strutturato al fine di capire insieme quali siano le risorse del nucleo, i vincoli, le competenze e i saperi che può mettere in campo. Non esiste in astratto una buona famiglia affidataria, ma una famiglia che, caso per caso, con le sue particolari competenze, può essere adatta per un progetto di affidamento con un determinato bambino.

Il percorso di conoscenza dei candidati affidatari esplora diverse aree quali:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

- le dinamiche familiari, i valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, l' eventuale presenza di patologie fisiche e/o di salute mentale all'interno del nucleo;
- gli elementi rilevanti della storia individuale e familiare, della storia dei figli, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
- le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare e amicale.

È inoltre necessario rilevare in questa fase l'esito di eventuali precedenti percorsi di conoscenza come aspiranti affidatari e di valutazione per idoneità all'adozione e di eventuali precedenti esperienze di affidamento familiare condotti con altri servizi.

Data la particolare delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con bambini e ragazzi con compiti di cura ed educativi, è necessario altresì acquisire, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, il certificato del casellario giudiziale.

Il percorso di conoscenza e valutazione di disponibilità viene realizzato dal "Servizio per l'Affido Familiare" attraverso:

- una serie di colloqui individuali o di coppia;
- una visita domiciliare;
- un momento finale di restituzione del percorso compiuto in merito alla opportunità che il nucleo si impegni nell'affidamento familiare e al tipo di esperienza di accoglienza affidataria più indicata.

Qualora il "Servizio per l'Affido Familiare" ritenga che vi siano elementi di inopportunità per dare seguito alla disponibilità dichiarata per l'affidamento familiare, potranno essere date indicazioni per percorsi di riflessione opportuni per una successiva riconsiderazione della disponibilità, oppure per altre forme in cui può esprimersi la loro sensibilità nei confronti di minori in difficoltà.

Al termine del percorso il "Servizio per l'Affido Familiare" compilerà un'apposita scheda e i nuclei considerati attivabili per l'affidamento familiare saranno inseriti in un apposito elenco tenuto a livello distrettuale/sovra distrettuale. Tale scheda dovrà essere aggiornata riportando gli esiti di eventuali esperienze di affidamento già effettuate. I "Servizi per l'Affido Familiare" della Liguria potranno condividere i suddetti elenchi e le schede, pertanto sarà possibile attivare l'affidamento familiare solo a coppie o a singoli ivi inseriti.

In caso sia necessario individuare una famiglia affidataria fuori Comune di residenza del minore, il "Servizio per l'Affido Familiare" avvia la ricerca attraverso gli altri Servizi del territorio regionale e, se necessario, fuori regione.

Nel caso una famiglia proponga la propria disponibilità all'affido e abbia effettuato il percorso di conoscenza con un "Servizio per l'Affido Familiare", quest'ultimo viene contattato per avere la scheda e comunque prima di proporre un eventuale abbinamento alla famiglia.

5.5 Richiesta al servizio per l'Affido Familiare e abbinamento

L'Equipe integrata multiprofessionale che ha in carico il caso formula al "Servizio per l'Affido Familiare" una richiesta che deve necessariamente contenere una breve anamnesi della situazione del minore e delle sue caratteristiche (tratti psicologici e comportamentali, indicazioni in merito alla capacità/possibilità di attaccamento,), l'assessment della famiglia, gli obiettivi, la tipologia e i tempi dell'affido. I servizi

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

interessati definiscono un'ipotesi di abbinamento tra il minore e una famiglia affidataria che si fonda verificando la maggior corrispondenza tra le esigenze del minore, della sua famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario.

Ai potenziali affidatari viene presentata, in uno o più incontri, la situazione e l'ipotesi progettuale, fornendo tutti gli elementi necessari a comprendere con chiarezza e completezza l'impegno dell'affido.

Qualora sia necessario reperire una famiglia affidataria in un territorio diverso da quello del "Servizio per l'Affido Familiare" di riferimento, lo stesso avvia la ricerca e provvede ad inoltrare la richiesta agli altri servizi affido attivi sul territorio regionale o, se necessario, fuori Regione.

5.5 a Ulteriori indicazioni per l'abbinamento

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due bambini o ragazzi, salvo eccezioni particolari in caso di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di sei bambini e ragazzi, compresi i figli della coppia affidataria minorenni e conviventi. In casi eccezionali tale numero può essere derogato da parte dei servizi sociali territoriali, con opportune motivazioni in base al progetto di affidamento e alla particolare disponibilità all'accoglienza della famiglia affidataria, anche derivante dall'esperienza maturata negli anni come "Casa Famiglia non professionale".

Non è possibile per la famiglia affidataria accogliere più di un minore disabile riconosciuto con Legge 104, fatta eccezione per i fratelli.

Qualora l'affidamento familiare sia disposto dal Tribunale per i Minorenni a favore di minori, nei cui confronti è stata aperta una procedura di adottabilità non ancora definitiva e lo stesso individui la coppia affidataria fra coloro che sono state valutate positivamente per l'adozione, è opportuno che venga dato mandato al servizio sociale affidatario e all'equipe adozione che ha effettuato lo studio di coppia, di mettere in atto in maniera coordinata i necessari interventi di sostegno e monitoraggio della situazione.

È, inoltre, possibile prevedere che l'affidamento familiare possa rivolgersi al nucleo genitore/bambino, con particolare attenzione alle madri minorenni, per favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

Possono essere effettuati interventi di appoggio da parte di nuclei familiari in favore di minori inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali per attività di sostegno e/o integrative (es. accompagnamenti ad attività sportive, ecc.). Tali interventi di supporto fanno parte del Progetto Quadro che riguarda il minore, sono concordati con il servizio sociale che ha in carico il caso e non richiedono percorsi formativi e di conoscenza, così come previsto per l'affidamento familiare. Qualora, però, un nucleo familiare affianchi un minore in maniera continuativa e in assenza del personale della struttura, o gli offra un'accoglienza di tipo residenziale significativa, il servizio sociale valuta l'appropriatezza dell'intervento e si avvale della competenza del "Servizio per l'Affidamento Familiare" per il percorso di conoscenza della famiglia.

5.6 Progetto di affidamento

Il "Progetto di Affidamento familiare" è parte integrante, ma distinta, del Progetto Quadro.

Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi specifici legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a mantenere il legame tra il bambino e la sua famiglia.

Il progetto di affidamento si fonda sull'adesione ad esso da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi il minore e la sua famiglia per quanto possibile.

Nei casi di affidamenti consensuali il progetto viene trasmesso al Giudice Tutelare che lo formalizza e rende esecutivo. Nei casi in cui non vi sia il consenso dei genitori e non sia già stato aperto fascicolo dal Tribunale per i Minorenni, la segnalazione della situazione del minore e il progetto di affidamento vengono inviati dall'equipe che ha in carico il caso, alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni.

Nel caso in cui rispetto al minore il Tribunale per i Minorenni abbia già emesso provvedimenti, il progetto di affidamento viene proposto dall' Equipe che ha in carico il caso al Tribunale per i Minorenni, anche se vi è assenso o condivisione del progetto da parte dei genitori

L'Equipe che ha in carico il caso, salvo diversa indicazione, è tenuta a presentare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni una relazione semestrale sull'andamento del progetto, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. L'affidamento ex art. 4 della legge 184/83, sia consensuale sia giudiziale, non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5.7 Il bambino e il progetto di affido

Il minore ha diritto ad essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e relazioni affettive. Il minore che ha compiuto i dodici anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età. Ciò in relazione ad una concezione del bambino, ormai ampiamente accolta (anche se non ancora pienamente applicata nei fatti) nelle concezioni pedagogiche, psicologiche (Juul, 2009) e giuridiche, non solo come destinatario di provvedimenti di protezione, ma come persona che ha precoci competenze cognitive e sociali (Cavallo, 2012) e va quindi coinvolto direttamente, fin da piccolo, nelle vicende esistenziali di cui è protagonista. L'ascolto del/la minore avente un sufficiente discernimento nell'ambito di un procedimento giudiziario che lo riguarda, secondo la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 25 gennaio 1996 – ratificata con l. n. 77 del 2003) costituisce un vero e proprio diritto processuale del/la minore stesso/a che si articola in forme, facoltà e doveri ben precisi. A tal fine va individuata la figura professionale che, all'interno dell' Equipe che ha in carico il caso, e in modo continuativo, cura una relazione fiduciaria con il bambino o ragazzo, e costituisce punto di riferimento dedicato. Il ruolo di questa figura, facilmente contattabile dal bambino o ragazzo è di aiutarlo, di garantirgli chiarezza rispetto alla sua situazione, con parole vere e certe.

5.8 Accoglienza e accompagnamento

L'accoglienza del minore nel nucleo affidatario deve avvenire in modo graduale e nel rispetto dei tempi e delle condizioni psicologiche ed emotive di tutti i soggetti coinvolti e comunque sempre nel superiore interesse del minore.

L'accompagnamento durante la fase centrale dell'affidamento si sostanzia nella realizzazione di tutte le azioni previste nel progetto, mettendo in atto da parte dei servizi sociali e sanitari tutte le forme di sostegno necessarie sia al minore che alla famiglia d'origine e agli affidatari. Vengono svolti costantemente

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

dall'Equipe integrata multiprofessionale monitoraggi e verifiche al fine di misurare i cambiamenti che intervengono nel processo, considerando tale fase non un punto di arrivo ma una tappa verso il riavvicinamento/riunificazione familiare.

5.9 Chiusura

Durante l'affidamento familiare il bambino ha costruito legami affettivi con la famiglia affidataria, con la quale vi è stato un processo di reciproco adattamento. Per questo il rientro in famiglia o il passaggio ad altro affidamento familiare (ad esempio dopo un affido di neonato) e in adozione non deve essere un processo traumatico di rottura dei legami e degli equilibri, ma una fase di transizione preparata per tempo, accompagnata da un'intensificazione dei contatti e dei rientri e seguita da una attività di sostegno, sia della famiglia del bambino sia della famiglia affidataria, che durerà, per quanto possibile, anche dopo il rientro definitivo del bambino.

6. Formazione operatori

Al fine di sostenere la qualità e l'efficacia dell'affidamento familiare è necessario prevedere un'attività di formazione rivolta agli operatori distinguendo due livelli di intervento:

- azioni formative di base rivolte a tutti gli operatori che si occupano di minori e genitori compresi gli operatori sanitari del Consultorio, SerT e Salute Mentale, gli insegnanti;
- azioni formative e di aggiornamento per gli operatori volti a migliorare le competenze specialistiche integrate in materia di affido.

7. Gruppo regionale di lavoro

A livello regionale è costituito un gruppo di lavoro sull'affidamento familiare, composto da referenti degli uffici regionali competenti, dei servizi territoriali sociali e sanitari.

Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni:

- promozione delle azioni formative previste dalle presenti linee di indirizzo al punto 4 e predisposizione di materiale comune per la formazione degli affidatari;
- costruzione Banca Dati sulle famiglie affidatarie;
- elaborazione di strumenti omogenei e condivisi a livello regionale (scheda informativa da compilare da parte della famiglia affidataria, scheda con esito del percorso di conoscenza della famiglia da inserire in Banca Dati,..)
- monitoraggio dell'applicazione delle presenti linee di indirizzo a livello territoriale;
- raccolta, condivisione e diffusione di esperienze e buone prassi;
- promozione di attività di studio e ricerca con particolare riferimento agli esiti dei percorsi di affidamento familiare;
- raccordo con il livello nazionale in merito all'applicazione delle linee di indirizzo nazionali.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

8. Normativa di riferimento

Di seguito sono indicati i principali riferimenti normativi dalla nascita dell'istituto giuridico dell'affidamento familiare.

Normativa internazionale

ONU

1989: General Assembly, Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

2004: Committee on the Rights of the Child, Dec 7 (2004), Decision no. 7 [on] children without parental care.

2005: Committee on the Rights of the Child, Rec (2005) Day of general discussion on children without parental care recommendations.

2009:

- General Assembly, Res A/RES/64/142, Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/64/434)] 64/142. Guidelines for the Alternative Care of Children.
- Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, 20 July 2009, CRC/C/GC/12.

2011: Committee on the Rights of the Child (Fifty-eighth session), 19 September–7 October 2011 Concluding observations- Par. D -_Family environment and alternative care (arts. 5, 18 (paras. 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27(para. 4) and 39 of the Convention).

2013: Committee on the Rights of the Children, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 may 2013, Adopted by the Committee at its sixty-second session (14 January – 1 February 2013).

CONSIGLIO D'EUROPA

1977: Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri: Res(77)33, Resolution (77) 33 on placement of children.

1987: Consiglio d'Europa., Comitato dei ministri, Rec R6 (1987) Recommendation R (87) 6 of the Committee of Ministers to member states on foster families.

1988: Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Rec 1071 (1988) Recommendation 1071 (1988) on child welfare. Providing institutional care for infants and children.

1996: Consiglio d'Europa, European Convention on the exercise of children's rights European Treaty Series - No. 160, Strasbourg, 25-01-1996.

2006: Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri, Recommendation Rec(2006)19 of the Committee of Ministers to member states on policy to support positive parenting. (Adopted by the Committee of Ministers on 13 December 2006 at the 983rd meeting of the Ministers' Deputies).

2010:

- Consiglio d'Europa, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice. (Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010. at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies).
- Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, Rec 2 (2010) Recommendation CM/Rec(2010)2 of the Committee of Ministers to member states on deinstitutionalisation and community living of children with disabilities.
- Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Rec 1939 (2010), Recommendation 1939 (2010) Children without parental care: urgent need for action.
- Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Res 1762 (2010) Resolution 1762 (2010) Children without parental care: urgent need for action.

2011:

- Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, Rec CM/AS/1939 final (2011) Recommendation CM/AS/1939 final (2011) [on] children without parental care: urgent need for action. Autore Consiglio d'Europa. Comitato dei ministri.
- Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, Rec 12 (2011) Recommendation CM/Rec(2011)12 of the Committee of Ministers to member states on children's rights and social services friendly to children and families.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO

- Consiglio d'Europa, Recommendation CM/Rec(2011)12 of the Committee of Ministers to member states on children's rights and social services friendly to children and families.

UNIONE EUROPEA

2007: Parlamento Europeo, Decisione del 29 novembre 2007 sull'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte del Parlamento europeo (2007/2218 (ACI)).

2010: Parlamento Europeo, 2010/C 83/01 Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Vedi carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, versione consolidata).

2011: Parlamento Europeo, Ris P7 TA PROV(2011)0319 (2011) Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sul futuro dei servizi sociali di interesse generale (2009/2222(INI)).

Normativa nazionale

- Costituzione Artt. 30-31.
- L. 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia.
- L. 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (Artt. 20-21 e 37).
- L. 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
- L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- L. 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".
- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53. (Artt 26,31,36,37,45,50,72).
- LC 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". (Art. 117).
- DPR. 21 gennaio 2011, Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
- L. 12 luglio 2011 n. 112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
- D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (Si veda Art. 8 in materia di adozioni e affidamenti).
- Conferenza Stato-Regioni, Acc. Del 25 ottobre 2012, Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".
- L. 10 dicembre 2012, n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (Si legga in particolare l'art. 1).

Normativa regionale

- Del. C.R 18 luglio 1997, n. 2755, Linee regionali d'indirizzo per l'affido familiare.
- L.R. 24 maggio 2006, n. 12, Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari. Pubblicata nel B.U. Liguria 31 maggio 2006, n. 8, parte prima. (Si veda il titolo IV Politiche sociali integrate, Capo I - Interventi e servizi sociali, Art. 31 Politiche a favore delle famiglie, f - promuovere e favorire programmi relativi all'affido familiare).
- L.R. 9 aprile 2009, n. 6, Promozione delle politiche per i minori e i giovani. Pubblicata nel B.U. Liguria 15 aprile 2009, n. 6, parte prima. (Si veda l' Art. 21 - Affidamento familiare).
- Del. G.R. 8 ottobre 2013, n. 1273 "Recepimento accordo del 25/10/2012 tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Cinzia Catzeddu)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Federica Scimone)

Data - IL SEGRETARIO